

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3798 del 13/08/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO IMPIANTI SPORTIVI E AREE A VERDE COMUNI: COLI E TRAVO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - CONCESSIONARIO: COMUNE DI COLI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3924 del 13/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO IMPIANTI SPORTIVI E
AREE A VERDE COMUNI: COLI E TRAVO (PC) – CORSO D’ACQUA: FIUME
TREBBIA - CONCESSIONARIO: COMUNE DI COLI
SISTEB: PC11T0030/18RN01 - SINADOC: 17944/2018.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 7800 del 11/06/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rilasciata per anni 6 a partire dalla data di adozione dell’atto, all’*“Amministrazione Comunale di Coli, il rinnovo, con ampliamento della concessione n. 5309 del 17/03/1984 per l’occupazione di terreno demaniale di mq 60.000 ad uso impianti sportivi (piscina, campo da calcio, spogliatoi e locali accessori ...) e per le aree ad uso sistemazione a verde che risultano di nuovo utilizzo; il tutto sito in loc. Donceto (fronte Perino)..”*;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 9290 dell’8/06/2018, successivamente integrata con note del 31/07/2018 (prot ARPAE n. 12075 del 1/08/2018) con la quale Bertuzzi Luigi (CF BRT LGU 38N24 C838I) sindaco *pro-tempore* del Comune di Coli – C.F. E P.IVA 00229510334, ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo della concessione sopra indicata secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all’istanza stessa;

VISTE INOLTRE la nota Comune di Coli del 19/10/2018 (prot ARPAE n. 16546 in pari data) e 5/12/2018 (prot ARPAE n. 18728 in pari data), con le quali è stata chiesta l'installazione di una tribuna prefabbricata a servizio del campo sportivo comunale.

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 22/08/2018 sul BURERT (parte seconda) n° 272, riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° PG/2020/13047 del 24/08/2018, con la quale il Comune di Travo (PC) ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione in oggetto in quanto compatibile con la pianificazione urbanistica, e della nota comunale n. 6634 del 22/11/2018 (allegata a nota assunta al prot. ARPAE n. 18728 del 5/12/2018), con la quale è stata assentita anche l'installazione della tribuna prefabbricata a servizio del campo da calcio;

- della nota dell' 8/01/2019, acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/2465 del 9/01/2019, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta idraulico favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi e della nota del 8/01/2019 (prot ARPAE n. 2465 del 9/01/2019) con cui ha assettino all'installazione della tribuna prefabbricata;

CONSIDERATO ALTRESI' che non nota del 15/05/2020 (prot. ARPAE n. 71045 in pari data) il Comune di Coli ha chiesto una riduzione dell'area in concessione da 41.258 m² a 20.380 m² di superficie e che rispetto a tale modifica dell'area in diminuzione non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Travo e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 05/06/2018 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;

- in data 04/08/2020 euro 113,72, ai sensi dell'art. 20) comma 11 della LR 7/2004 e dell'art. 8 punto 4, della LR 2/2015 a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato in occasione del rilascio della concessione che si rinnova, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale";

- in data 04/08/2020 euro 915,91 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna - Emilia Ovest ;

DATO, ALTRESI', ATTO che il Comune di Coli:

- risulta in regola con i pagamenti delle annualità di canone relative al periodo di validità dell'atto di cui si chiede il rinnovo;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n° 113406 del 5/08/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 1/08/2020 dal legale rappresentante pro tempore;

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il

responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al Comune di Coli, C.F. e P.IVA 00229510334, la concessione per occupazione di porzione di area demaniale del F. Trebbia in loc. Centro Sportivo, Perino, e identificata al mappale p431 del foglio 4 del NCT del comune di Coli e ai mappali p512, p513, p514 e p515 del foglio 59 NCT del comune di Travo, per una superficie totale di m² 20.380 come da planimetria allegata al disciplinare, per uso impianti sportivi e aree verdi attrezzate;

b) di stabilire che la presente concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di scadenza dell'atto che si è a rinnovare e pertanto è valida **fino al 11/06/2024**;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare

e) di stabilire che:

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro 915,91;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati, cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito WEB di Arpae alla sezione "amministrazione trasparente " ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art

133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC11T0030/18RN01 a favore del Comune di Coli, C.F. E P.IVA 00229510334, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda sinistra del F. Trebbia in loc. Centro Sportivo, Perino, e identificata al mappale p431 del foglio 4 del NCT del comune di Coli e ai mappali p512, p513, p514 e p515 del foglio 59 NCT del comune di Travo, per una superficie totale di m² 20.380 come da planimetria allegata.

La presente concessione riguarda l'uso delle superfici e degli impianti sportivi realizzati negli anni '80 (piscina, campo da calcio, campo da tennis, strutture spogliatoio e locali accessori) e le aree a verde ivi presenti. Con il presente rinnovo è prevista l'installazione di una nuova tribuna prefabbricata a servizio del campo sportivo (F. 59, Mappale 515 del CT del comune di Travo).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di scadenza dell'atto che si è a rinnovare e pertanto è valida fino all'**11/06/2024** e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone e spese

La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di **€ 915,91** per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento

dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 4 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.
- 2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite con nota dell'8/01/2019 prot. ARPAE n. 2465 del 9/01/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza di seguito riportate:

1. E' fatto divieto di asportare i materiali di risulta degli scavi che dovranno trovare collocazione nelle adiacenze degli stessi;
2. la manutenzione delle opere è a esclusivo carico del concessionario/utilizzatore e custode dell'area demaniale nel tratto su cui insistono le opere;

3. il richiedente è esclusivamente responsabile di qualunque lesione che, nell'esercizio della presente autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, pertanto renderà l'Amministrazione sollevata da qualunque pretesa, responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che le potesse derivare da eventuali parti lese.

4. Sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della LR 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

6. La revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di mettere a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all'opera, nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

Dovranno altresì essere rispettate alcune delle prescrizioni impartite con la precedente concessione e di seguito riportate:

- a. nell'area potranno essere collocate ulteriori strutture, ancorché mobili, esclusivamente se assentite con specifica concessione;
- b. nell'area sono ammessi interventi di piantumazione, conservazione del verde ed il taglio culturale; è consentito il solo taglio di alberi pericolosi previo nulla osta dell'Autorità Idraulica;
- c. dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'autorità concedente.

Art. 8 – Ulteriori condizioni

Il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della

Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in ambito demaniale. Sono a totale responsabilità, carico e spese del concessionario tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti, in considerazione del fatto che l'area concessionata è ubicata in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto RENATO TORRE (c.f. TRRRNT52S05G535O), in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Coli, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

A Coli il 1° agosto 2020

Firmato per accettazione dal Concessionario



Area in concessione

Google Earth

60 m



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.